



COMUNE BUBBIO

VIA CORTEMILIA 1 – 14051 BUBBIO (AT)

TEL. 0144/83502 – FAX 0144/8114

e-mail: info@comune.bubbio.at.it

PEC bubbio@pec.comune.bubbio.at.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA TARI

ANNO 2020

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 28/09/2020

T.A.R.I.

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione rifiuti

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Soggetto attivo
Articolo 3	Presupposto per l'applicazione del tributo
Articolo 4	Articolazione del tributo
Articolo 5	Soggetti passivi
Articolo 6	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Articolo 7	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Articolo 8	Decorrenza dell'obbligazione tributaria
Articolo 9	Determinazione della base imponibile
Articolo 10	Tariffa per le utenze domestiche
Articolo 11	Utenze domestiche - Numero di occupanti
Articolo 12	Utenze domestiche - Pertinenze
Articolo 13	Riduzioni
Articolo 14	Tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 15	Utenze non domestiche - Riduzioni
Articolo 16	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Articolo 17	Tariffa giornaliera
Articolo 18	Tributo provinciale
Articolo 19	Presupposto e aliquota della maggiorazione
Articolo 20	Dichiarazione
Articolo 21	Accertamento
Articolo 22	Riscossione
Articolo 23	Sanzioni ed interessi
Articolo 24	Funzionario responsabile del tributo
Articolo 25	Vigenza

Articolo 1 – Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all'art.14, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 per l'applicazione in questo Comune del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell' immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie
aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i condomini.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 - Articolazione del Tributo

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
 - utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione;
 - utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali o porzione degli stessi con altezza inferiore a 1,5 mt.;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Articolo 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.

3. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferite e/o non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento fino al 70%, ai sensi dell'art. 14 c. 22 lett. d) D.L. 201/2011.

4. Per fruire delle esclusioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 8 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 21.

3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, il tributo è dovuto fino a 90 giorni prima della data di presentazione della dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile l'obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente. In tali casi la cessazione può essere disposta d'ufficio.

4. Le variazioni intervenute in corso d'anno che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 21, altrimenti la tariffa è adeguata a partire da 90 giorni prima della data in cui viene comunicata. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Articolo 9 - Determinazione della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 10 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, ali. 1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, ali. 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa delle utenze domestiche sono riportati nell'allegato 1 del presente Regolamento.

Articolo 11 - Utenze domestiche - Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze come definite nel successivo articolo 12, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.
2. Nel caso di soggetti non residenti, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze, come definite nel successivo articolo 12, viene presuntivamente stabilito in misura pari a 1, salvo che il contribuente dichiari la reale composizione del proprio nucleo familiare.
3. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, come definite nel successivo articolo 12, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari a 1.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura della pratica. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dall'Ufficio anagrafico comunale e comportano l'adeguamento del tributo a decorrere dal giorno in cui la variazione si è verificata.
6. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dal giorno in cui si è verificata la variazione del numero di componenti.
7. In caso di dichiarazione tardiva di una variazione in diminuzione, la tariffa è adeguata a partire da 90 giorni prima della data in cui viene comunicata.

Articolo 12 - Utenze domestiche – Pertinenze

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/12, C/6 e C/7, nella misura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.
2. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

Articolo 13 - Riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile, per le utenze che si trovino nelle seguenti condizioni:

- in misura pari al 60% della tariffa fuori dall'area di servizio raccolta
- nella misura del 50% esclusivamente per bar, ristoranti, ortofrutta, situati sul territorio comunale

Articolo 14 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, ali. 1, del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, ali. 1, del D.P.R. n. 158/1999.

3. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo, come specificato all'allegato 2 del presente Regolamento.

4. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Articolo 15 - Utenze Non Domestiche – Riduzioni

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è applicabile alla sola quota variabile.

3. L'esatto ammontare della riduzione di cui al precedente comma, è comunque determinato annualmente dalla Giunta Comunale in finzione delle risorse disponibili e applicando la seguente formula:

$10\% \cdot \text{quota variabile del tributo} \cdot \text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero}$
Quantità di rifiuti potenziale

ove:

- per "quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero" (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;

- per "quantità di rifiuti potenziale" si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

5. A seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui al comma precedente, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo.

Articolo 16 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato con uguali modalità su tutto il territorio del Comune.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 17 - Tariffa giornaliera

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorandola del 50%.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione prevista dall'art. 14 comma 13, del d.l. 201/2011.

Articolo 18 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui al seguente articolo.

Articolo 19 - Presupposto della maggiorazione e aliquota

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
5. Per l'anno 2013 la maggiorazione di cui ai commi precedenti è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

Articolo 20 – Dichiarazione

1. Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
 - inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
 - per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare;
 - verificarsi, modificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
 - nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
 - cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione.
2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 90 giorni dal momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.
3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall'ufficio Tributi, e deve comunque contenere i seguenti elementi:
 - i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
 - i dati catastali identificativi dell'immobile;
 - l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
 - l'indicazione delle destinazioni d'uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi dell' art. 14) e tipologia dei rifiuti prodotti;
 - per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi del art. 14) e tipologia dei rifiuti prodotti;
 - la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
 - per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza.
4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:
 - direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune;
 - quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 - quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;
 - a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);

- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).

5. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Articolo 21 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 22 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale,

2. Il tributo comunale relativo all'anno in corso è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

2. In caso di inizio o variazione intervenuta in corso d'anno, il tributo di competenza dell'anno deve essere versato:

- nei termini di cui al comma 1 se la dichiarazione è presentata prima del 31 luglio;
- in unica soluzione entro il 30 settembre se la dichiarazione è presentata tra il 31 luglio e il 30 settembre;

- per le dichiarazioni presentate dopo il 30 settembre, il tributo dovuto sino a tutta l'annualità in corso deve essere versato in unica soluzione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 23 - Sanzioni ed interessi

A tutte le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale delle entrate e delle seguenti norme:

- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
- b) Articoli Se 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
- c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

Articolo 24 - Funzionario responsabile del tributo

I. Il funzionario responsabile del tributo è il Responsabile del servizio tributi.

Articolo 25 – Vigenza

I. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 01 GEN. 2020

ALLEGATO 1 - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
2. rifiuti di carta, cartone e similari;
3. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
4. imballaggi primari
5. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
6. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
9. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
10. paglia e prodotti di paglia;
11. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
12. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
13. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
14. feltri e tessuti non tessuti;
15. pelle e simil - pelle;
16. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
17. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
18. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
19. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
20. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
21. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
22. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
23. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
24. nastri abrasivi;
25. cavi e materiale elettrico in genere;
26. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
27. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
28. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
29. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
30. accessori per l'informatica.

31. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:rifiuti delle cucine;
1. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
2. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
3. rifiuti ingombranti
4. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi
5. assimilati agli urbani;
6. indumenti e lenzuola monouso;
7. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
8. pannolini pediatrici e i pannolini,
9. contenitori e sacche delle urine;
10. rifiuti verdi.

ALLEGATO 2 – CATEGORIE NON DOMESTICHE

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

[NB: è possibile creare anche sottocategorie di utenza, nel rispetto del range dei coefficienti Kc e Kd]

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guidaecc.) 2. Cinematografi, teatri 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5. Stabilimenti balneari 6. Autosaloni, esposizioni 7. Alberghi con ristorante 8. Alberghi senza ristorante 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di benidurevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banche di mercato benidurevoli 17. Barbieri, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione benispecifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari emiste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generimisti 29. Banche di mercato general alimentari 30. Discoteche, nightclub 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2. Campeggi, distributori carburanti 3. Stabilimenti balneari 4. Esposizioni, autosaloni 5. Alberghi con ristorante 6. Alberghi senza ristorante 7. Case di cura eriposo 8. Uffici, agenzie, studi professionali 9. Banche e istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione benispecifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/omiste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori epiante 21. Discoteche, nightclub